



Corte VI
F-7673/2024

Sentenza del 13 dicembre 2024

Composizione

Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Yannick Antoniazza-Hafner;
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._____, nato il 1° gennaio 2006,
Afghanistan,
patrocinato da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto,
casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
del 28 novembre 2024 / N ...

Visto che:

il 21 agosto 2024, A._____ (il ricorrente), cittadino afghano, ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia, dove è stata registrata come sua data di nascita il 1° gennaio 1999 (maggioresse),

il 26 agosto 2024, una volta giunto in Svizzera, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo, dichiarando al suo arrivo di essere nato il 1° gennaio 2007 (minoresse),

il 18 settembre 2024, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino – Caritas Svizzera, ha prodotto copie della sua Taskara e della sua tessera vaccinale per dimostrare la sua pretesa minore età,

il 28 novembre 2024, una volta istruito il caso e concluso, da un lato, che il ricorrente fosse maggiorese, attribuendogli la data di nascita del 1° gennaio 2006, e, dall'altro lato, che la Croazia fosse competente in materia di protezione internazionale, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Croazia che ne ha accettato la ripresa in carico,

il 29 novembre 2024, il ricorrente ha ricevuto la decisione,

il 6 dicembre 2024, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che il ricorso sia accolto e che la decisione impugnata sia annullata con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda,

il lunedì 9 dicembre 2024, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Croazia,

per quanto necessario alla risoluzione del litigio gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo,

e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA);

i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è *motivata* soltanto *sommariamente* (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),

la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi),

in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013),

se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al

momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III),

nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

in presenza di un minore non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III),

se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia per la procedura applicabile; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("*dans des circonstances idoines*": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giugno 2018 consid. 3.1),

in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]),

per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell'interessato nel suo paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minore, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr.

l'art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti),

la determinazione medica dell'età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l'EX e la RX non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età; la RX viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC e con l'OPT; la TAC e l'OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali),

in concreto, il 30 settembre 2024, la SEM ha proceduto all'audizione del ricorrente, durante la quale egli ha asserito in particolare, a proposito della sua età, di essere nato il 25 agosto 2007 secondo il calendario gregoriano, data scritta "*sulla sua Taskara*" (3.6.1386 secondo il calendario persiano), di avere "*17 anni e un mese circa*", precisando che "*da quando sono arrivato in Svizzera, ho visto la mia Taskara e ho chiesto a mia madre la mia età e la mia data di nascita*",

il 1° ottobre 2024, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del ricorrente, la SEM ha incaricato l'"O._____" (...) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; il 14 ottobre 2024, l'O._____ ha stilato la sua perizia, dalla quale risulta che l'età media del ricorrente si situa "*tra 20 e 23 anni*" e che la sua età minima "*è di 19 anni*", concludendone che la data di nascita del 25 agosto 2007 (17 anni, 1 mese e 8 giorni al momento degli accertamenti radiologici) "*è da considerarsi inverosimile*",

ora, alla luce di queste risultanze peritali pluridisciplinari univoche, non è possibile equivocare sul fatto che il ricorrente, diversamente da quanto egli pretende, non è minorenni, ossia di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i RD III), ma che è maggiorenne, per cui non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III; in questo senso, malgrado gli argomenti del ricorrente, in parte peraltro speculativi (cfr. ricorso, pagg. 6 a 8), la data di nascita inferibile dalla

Taskara e quella iscritta nella tessera vaccinale non sono determinanti per l'esito della procedura, senza contare che il valore probatorio dei detti documenti è comunque di per sé, secondo la giurisprudenza, ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con i riferimenti nonché, tra le tante, la sentenza del TAF F-4385/2022, a tre giudici, del 22 febbraio 2023 consid. 6.2 e 6.3),

in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno,

in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente ha depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 21 agosto 2024, e una seconda domanda in Svizzera il 26 agosto successivo,

il 23 ottobre 2024, la SEM ha quindi inoltrato alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico del ricorrente, corredata di copie della Taskara e della tessera vaccinale,

il 6 novembre 2024, le autorità croate hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente, rilevando che egli è registrato presso il loro sistema con la data di nascita del 1° gennaio 1999,

di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico il ricorrente, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la sua domanda di protezione internazionale, è accertata;

per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Croazia il ricorrente, citando diversi rapporti sullo stato del sistema d'asilo di questo Paese, afferma che, *"nonostante sia rimasto soltanto un giorno in Croazia, è stato privato di cibo e di acqua in piena estate [...] ha dunque subito maltrattamenti"* (ricorso, pagg. 4 e 14 a 16); si noti già da ora che, sul piano valetudinario, egli non fa valere alcun problema, dato che gode in generale di buona salute (cfr. anche la decisione impugnata, pagg. 12 e 13),

si tratta così di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un

trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2^a frase RD III),

a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301),

pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifre 129, 138 segg., 141, punto 2); cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5),

nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura di asilo e le condizioni di accoglienza), questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("*push-backs*") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute sentenze, fra tante F-4955/2024 del 19 agosto 2024 consid. 3.4 e F-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4).

in concreto, il ricorrente non apporta e, a maggior ragione, non analizza in sé, elementi specifici rilevanti, relativi alla sua persona (nazionalità, età, religione, salute od altro), suscettibili di mostrare, con un grado sufficiente

di attendibilità, che, una volta trasferito in Croazia, le autorità competenti di questo paese, se del caso, non continueranno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della sua domanda d'asilo, ma che invece lo respingeranno fuori dai confini dell'UE o che lo sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; in questa maniera, malgrado la pertinenza complessiva dei suoi argomenti sullo stato del sistema d'asilo croato, il ricorrente non riesce a capovolgere, per il suo caso, l'assunto generale ("*generelle Annahme*"), posto da questo Tribunale nella sentenza di riferimento E-1488/2020 e tuttora valido, dell'esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III,

ne discende che l'art. 3 par. 2 2^a frase RD III (trasferimento impossibile per carenze sistemiche del sistema d'asilo) non è applicabile alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7 e 8.1 a 8.3);

l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pagg. 10 a 13), eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311);

alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),

in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta,

visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),

con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto,

la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Claudia Cotting-Schalch

Dario Quirici

Data di spedizione:

Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);
- alla SEM, *ad N* ...;
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).